



**ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
ARCHEOLOGI**

STATUTO

**(versione approvata il 3 marzo 2007
dal 1° Congresso Nazionale)**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHEOLOGI

STATUTO

(approvato dal Congresso Nazionale)

Articolo 1: Denominazione e Finalità

L' "Associazione Nazionale Archeologi", che può essere indicata anche con l'acronimo "A.N.A.", è un'associazione nazionale diffusa senza limiti territoriali, non ha fini di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente. L' Associazione Nazionale Archeologi (da questo punto in poi citata anche come "Associazione") si propone di riunire e rappresentare gli archeologi operanti in Italia, nonché gli archeologi italiani operanti all'estero.

Articolo 2: Scopi

Gli scopi principali dell' Associazione sono di:

- 1) Promuovere e tutelare in ogni sede la figura professionale dell'archeologo e la sua dignità lavorativa.
- 2) Tutelare l'immagine e gli interessi della categoria professionale degli archeologi all'interno della società, rappresentandola come interlocutore nei confronti di qualsiasi soggetto istituzionale, pubblico e privato.
- 3) Agire come organo consultivo in tutte le questioni di interesse per la categoria, in particolare in quelle legate all'archeologia da campo, preventiva e di emergenza.
- 4) Farsi promotore, garante e giudice dell'etica professionale, delle procedure e degli standard scientifici operativi degli archeologi operanti in Italia, in particolare degli archeologi associati.
- 5) Promuovere e contribuire alla formazione scientifica e professionale degli archeologi.
- 6) Promuovere la tutela, la conoscenza, la corretta gestione e la valorizzazione del patrimonio archeologico italiano ed europeo.
- 7) Promuovere lo sviluppo della ricerca archeologica in Italia e in Europa, e la ricerca archeologica italiana all'estero.
- 8) Promuovere l'incontro ed il dialogo tra gli archeologi, in Italia e all'estero, e fra questi e tutti gli altri soggetti a vario titolo operanti nel settore dell'archeologia.
- 9) Promuovere, attraverso l'avvicinamento del pubblico all'archeologia, la funzione culturale e sociale del lavoro degli archeologi, nonché i suoi positivi riflessi sulla vita economica del paese (ad es. attraverso il turismo culturale).
- 10) Favorire il superamento di ogni forma di disagio e discriminazione sociale, politica, etnica, religiosa, di sesso ed età degli archeologi all'interno del mondo del lavoro e della ricerca, sostenendo il diritto di libero accesso allo stesso in base ai principi di trasparenza e pari opportunità.
- 11) Promuovere il dialogo e la cooperazione di tutte le sigle, associazioni ed organizzazioni presenti in Italia e all'estero i cui scopi e il cui operato sia in sintonia con gli scopi sociali dell'A.N.A., ivi comprese le associazioni di volontariato.

Articolo 3: Attività

L' Associazione Nazionale Archeologi, pur non svolgendo attività diverse da quelle previste dallo scopo sociale di cui agli articoli 1 e 2, per conseguire lo stesso si propone di:

- 1) Vigilare sul rispetto della dignità professionale degli archeologi in tutti gli ambiti del lavoro e della ricerca, ivi comprese le condizioni di lavoro e retributive, e sul rispetto del diritto di libero accesso agli stessi in base ai principi di trasparenza e pari opportunità.
- 2) Elaborare, tramite l'istituzione di apposite Commissioni, proposte e piani di riferimento sui principi dell'etica professionale, le regole di base, le procedure operative e gli standard scientifici del lavoro su campo, facendosi al contempo promotore, garante e giudice dell'applicazione degli stessi da parte degli archeologi operanti in Italia, in particolare da parte degli archeologi associati.
- 3) Chiedere e collaborare alla regolamentazione legislativa della professione, ivi compresa la disciplina fiscale, retributiva e contributiva, nel rispetto delle diverse formule di inquadramento lavorativo degli archeologi, anche attraverso l'elaborazione di tariffari di riferimento.
- 4) Promuovere la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale degli archeologi, anche attraverso l'organizzazione e la promozione di corsi, seminari ed altre iniziative.
- 5) Stringere rapporti di collaborazione tra l'Associazione e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Istituzioni, le Università, i Musei, le Soprintendenze Archeologiche, le Amministrazioni e gli Enti Locali, e con tutti i soggetti pubblici e privati impegnati nel campo dell'archeologia, al fine di promuovere e tutelare gli interessi della categoria.
- 6) Organizzare all'interno dell'Associazione Gruppi di Studio, Commissioni e Comitati che affrontino particolari problematiche legate alla professione.

- 7) Organizzare convegni, conferenze, incontri, dibattiti e tavoli di confronto fra tutti i soggetti pubblici e privati operanti in Italia nel settore dell'archeologia.
- 8) Promuovere e curare la corretta informazione degli archeologi e di tutti gli altri operatori del settore sulle tematiche inerenti la professione, anche attraverso internet nonché attraverso un periodico di informazione dell'Associazione, ove pubblicare atti e documenti ufficiali dell'Associazione, nonché novità normative e ogni genere di notizie d'interesse per la categoria.
- 9) In generale produrre, distribuire e diffondere, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, materiale culturale, scientifico, tecnico, politico, didattico etc. utile al conseguimento dei fini dell'Associazione.
- 10) Favorire la collaborazione dei soci alle pubblicazioni dell'Associazione.
- 11) Fungere da punto di incontro tra gli archeologi, rappresentati dall'Associazione, e tutti gli altri enti ed istituzioni a vario titolo operanti in Italia nel settore dell'archeologia: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, università, musei, soprintendenze archeologiche, amministrazioni ed enti locali, società e cooperative di archeologi, associazioni di categoria, associazioni di volontariato, rappresentanze dei lavoratori e degli imprenditori del settore etc.
- 12) Favorire il rapporto fra i soci ed il mondo del lavoro e svolgere, ove richiesto, opera di intermediazione ed amichevole composizione nelle vertenze del settore.
- 13) Promuovere e collaborare all'informazione degli studenti universitari di archeologia sulla professione di archeologo e favorirne l'avvicinamento al mondo del lavoro e della ricerca.
- 14) Promuovere e vigilare sulla corretta informazione dell'opinione pubblica e dei mezzi di informazione sul lavoro degli archeologi e sulla sua funzione culturale, sociale ed economica.
- 15) Impegnarsi per il riconoscimento del diritto al libero accesso degli archeologi ai musei e ai siti archeologici, in quanto operatori del settore, anche attraverso l'istituzione di una tessera di riconoscimento e stringendo accordi con soggetti istituzionali, pubblici e privati, a livello locale, nazionale ed internazionale.
- 16) Stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, ivi comprese associazioni, società, compagnie assicuratrici, case editrici, professionisti ecc. per ottenere sconti e vantaggi a favore dei soci.
- 17) Promuovere ogni iniziativa utile alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico italiano.
- 18) Intervenire nel settore dell'educazione e della didattica al fine di promuovere l'avvicinamento del pubblico, ed in particolare dei giovani e dei ragazzi, all'archeologia.
- 19) Attuare tutto quanto si ritenga utile al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 4: Soci

I Soci dell'Associazione si distinguono in: Ordinari, Onorari, Sostenitori, Fondatori, Partecipanti, Studenti.

Sono accettati come Soci Ordinari dell'Associazione i laureati (con laurea quadriennale del vecchio ordinamento o laurea quinquennale del nuovo ordinamento) e/o specializzati e/o dottorati in archeologia e/o, in generale, in discipline archeologiche (secondo i parametri stabiliti dal Direttivo Nazionale), presso Università italiane o straniere, che svolgono in Italia, in qualsivoglia forma e sede, l'attività di archeologo, nonché gli archeologi italiani, con gli stessi requisiti di studio, che svolgono la loro attività all'estero.

La qualifica di Socio Onorario è attribuibile, su proposta di 1/3 del Direttivo Nazionale o del 20% dei Soci, da parte del Direttivo Nazionale con voto a maggioranza dei 2/3 o da parte del Congresso Nazionale con voto a maggioranza, a Docenti o Ricercatori Universitari di Archeologia o di materie strettamente connesse, Soprintendenti Archeologi, Direttori di Musei Archeologici, archeologi funzionari del Ministero dei Beni ed Attività Culturali, delle Pubbliche Amministrazioni, delle Regioni e degli Enti Locali (ivi compresi anche gli archeologi non più in carica in tutte le categorie citate), ad archeologi o altri uomini di cultura di chiara fama, o a soggetti istituzionali e personalità di rilievo, la cui presenza all'interno dell'Associazione possa contribuire al raggiungimento dei fini sociali.

La qualifica aggiuntiva di Sostenitore (es. Socio Ordinario Sostenitore) è attribuita ai Soci rientranti in una delle altre categorie di Soci, che si distinguano per la generosità del loro contributo al sostentamento economico dell'Associazione, secondo le modalità fissate dal Direttivo Nazionale.

La qualifica aggiuntiva di Sostenitore non muta requisiti, diritti e doveri del Socio. La qualifica aggiuntiva di Socio Fondatore è stata attribuita a tutti coloro i quali si sono iscritti all'Associazione entro il 31 marzo 2006. La qualifica aggiuntiva di Socio Fondatore non muta requisiti, diritti e doveri del Socio.

Sono iscrivibili come Soci Studenti gli studenti iscritti ai corsi di laurea in archeologia o discipline archeologiche (secondo i parametri stabiliti dal Direttivo Nazionale), presso Università italiane o straniere.

Si possono iscrivere come Soci Partecipanti i laureati (con laurea triennale del nuovo ordinamento), presso Università italiane o straniere, in discipline archeologiche o dei beni culturali con un percorso formativo orientato all'archeologia (secondo i parametri stabiliti dal Direttivo Nazionale).

Tutti i Soci sono tenuti a dimostrare il possesso dei rispettivi requisiti ed, esclusi i Soci Onorari, sono tenuti al versamento della quota di iscrizione e della quota associativa fissate annualmente dal Direttivo Nazionale.

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare attivamente alla vita dell'associazione. Tutti i soci, esclusi i Soci Onorari, hanno diritto di voto e sono eleggibili negli organi dell'Associazione. I Soci Studenti si organizzano autonomamente ed eleggono tra gli stessi, secondo le modalità stabilite dal Direttivo Nazionale, i propri rappresentanti, che partecipano senza diritto di voto agli organi regionali e nazionali dell'Associazione (Assemblea Regionale, Direttivo Regionale, Direttivo Nazionale e Congresso Nazionale), in misura non superiore a 1/10 dei membri dello stesso. Il Socio Studente, una volta acquisiti i requisiti, può ottenere il passaggio a Socio Partecipante facendone richiesta al Direttivo Nazionale o al Direttivo Regionale.

I Soci Partecipanti eleggono tra gli stessi, secondo le modalità stabilite dal Direttivo Nazionale, i propri rappresentanti agli organi regionali e nazionali dell'Associazione (Assemblea Regionale, Direttivo Regionale, Direttivo Nazionale e Congresso Nazionale), in misura non superiore a 1/10 dei membri dello stesso. Il Socio Partecipante, una volta acquisiti i requisiti, può ottenere il passaggio a Socio Ordinario facendone richiesta al Direttivo Nazionale o al Direttivo Regionale.

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Le dimissioni vanno comunicate per scritto al Presidente e al Direttivo Nazionale e decorrono dalla data della loro accettazione. La decadenza si verifica per la perdita o la verifica del mancato possesso dei requisiti sopra citati ovvero per prolungata morosità o per contravvenzione alle norme del presente Statuto. Il provvedimento di esclusione di un Socio dall'Associazione può essere preso in caso di condotta in grave e palese contrasto con gli scopi dell'Associazione; il giudizio, nel rispetto delle più ampie garanzie difensive del Socio, è affidato al Collegio dei Probiviri, la cui delibera va ratificata dal Direttivo Nazionale.

Articolo 5: Organi dell'Associazione

Sono Organi Nazionali dell'Associazione: il Congresso, il Direttivo Nazionale, la Segreteria Nazionale, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti. Sono Cariche Nazionali dell'Associazione: il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore, il Tesoriere, il Segretario, il Coordinatore.

Le Cariche Nazionali hanno facoltà di partecipare ed esprimere il loro parere in tutti gli organi dell'Associazione. Tutte le nomine sono in vigore fino allo svolgersi del Congresso e all'entrata in vigore delle nuove nomine. Tutte le Cariche Regionali sono in vigore fino allo svolgersi dell'Assemblea Regionale e all'entrata in vigore delle nuove nomine.

Ciascuna delle Cariche nazionali per lo svolgimento materiale delle sue funzioni può dotarsi di uno staff tecnico composto da un numero di collaboratori di sua scelta e fiducia, fino ad un massimo di 5 (i cui nominativi vanno trasmessi al Direttivo Nazionale), che operino a titolo volontario e sotto la sua personale direzione e responsabilità. Tali staff (le cui denominazioni sono: Ufficio Tecnico di Presidenza, Ufficio Tecnico di Segreteria, Ufficio Tecnico di Tesoreria, Ufficio Tecnico di Direzione, Ufficio Tecnico di Coordinamento) svolgono funzioni esclusivamente tecniche di supporto e non costituiscono in alcun caso degli organi dell'Associazione, e non hanno facoltà né autonomia decisionale.

Sono Organi Regionali dell'Associazione: l'Assemblea Regionale, il Direttivo Regionale. Sono Cariche Regionali dell'Associazione: il Presidente Regionale, il Vicepresidente Regionale, il Tesoriere Regionale, il Segretario Regionale.

Al di là delle cariche sopraelencate, il Presidente, ovvero il Direttivo Nazionale, ed il Presidente Regionale, ovvero il Direttivo Regionale, possono assegnare altri incarichi provvisori o temporanei rispettivamente di ambito nazionale e regionale (es. responsabili commissioni, responsabile ufficio stampa ecc.). Tali incarichi sono volontari, di durata annuale, soggetti a verifica semestrale da parte del Presidente e del Direttivo e possono essere rinnovati per un massimo di tre anni.

Articolo 6: il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale dell'Associazione è costituito dai delegati eletti nelle singole Assemblee Regionali da tutti i Soci con diritto di voto, in percentuale rispetto al numero degli iscritti nelle regioni stesse. Il Congresso Nazionale si tiene ogni tre anni nella data e nel luogo stabiliti dal Direttivo Nazionale; va convocato con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni prima della data prescelta dal Presidente e dal Direttivo Nazionale. La convocazione va comunicata a tutti i soci mediante lettera, annuncio nel sito internet o nel periodico di informazione dell'Associazione, o qualsiasi altro efficace mezzo di comunicazione. La convocazione del Congresso Nazionale è valida se è presente almeno il 30% dei delegati. Il voto può essere espresso dal delegato solo di persona. Il

Congresso Nazionale stabilisce le linee di azione ed i programmi dell'Associazione ed elegge il Direttivo Nazionale, il Presidente, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti; delibera inoltre le modifiche dello statuto dell'Associazione. Il Congresso Nazionale può conferire, su proposta del Direttivo Nazionale, la dignità di Presidente Onorario a un socio che si sia reso particolarmente benemerito dell'Associazione.

In qualsiasi momento, con le stesse modalità di preavviso e comunicazione ai Soci della convocazione ordinaria, congiuntamente il Presidente ed il Direttivo Nazionale all'unanimità dei suoi membri, oppure il Presidente con il sostegno della metà, più uno, dei Soci Ordinari, oppure i 2/3 del Direttivo con il sostegno della metà, più uno, dei Soci Ordinari, oppure il 60% dei Soci Ordinari, può convocare in via straordinaria il Congresso Nazionale dell'Associazione. Il Congresso Nazionale convocato in via straordinaria ha le stesse prerogative e facoltà rispetto alla convocazione ordinaria e ha inoltre facoltà di sfiduciare e rimuovere il Presidente e il Direttivo Nazionale e provvedere a nuove elezioni.

Articolo 7: il Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale, ne attua le deliberazioni, cura l'applicazione dei programmi dell'Associazione ed è garante dell'osservanza dello Statuto. Il Direttivo Nazionale è investito dei poteri necessari per la gestione dell'Associazione: elabora i regolamenti attuativi relativi al funzionamento interno dell'Associazione, esamina ed approva il rendiconto di gestione, il preventivo per l'anno successivo e le relazioni annuali del Presidente; fissa le quote di iscrizione e le quote associative e le relative modalità di pagamento; delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno; delibera sull'ammissione dei Soci e annualmente procede alla revisione degli elenchi dei medesimi per accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione di ciascuno di essi, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; esamina preventivamente ogni questione da sottoporre all'esame del Congresso Nazionale.

Il Direttivo Nazionale è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente oppure su richiesta dei 2/3 dei suoi membri, per discutere le questioni poste all'ordine del giorno, trasmesso ai membri del Direttivo Nazionale dal Presidente dell'Associazione. Entro il primo trimestre di ogni anno il Direttivo Nazionale è convocato per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio relativo al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente e per l'approvazione del preventivo di spesa per il nuovo anno. La convocazione avviene per mezzo di lettera, fax o altri mezzi corrispondenti, almeno quindici giorni prima della data fissata. Il Direttivo Nazionale è validamente costituito quando è presente almeno 1/3 dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La convocazione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vicepresidente, da un membro indicato di comune accordo dai membri del Direttivo stesso presenti, o dal membro più anziano. Le decisioni sono prese con voto a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario, ed in sua assenza, nell'ordine, da un altro membro indicato dal Presidente o dal membro più giovane. I membri del Direttivo Nazionale che, a meno di valida giustificazione (a giudizio del Direttivo Nazionale), risultino assenti per tre volte consecutive o per oltre la metà delle convocazioni nell'arco di un anno, sono dichiarati dal Presidente decaduti dal loro incarico e sostituiti dai primi dei non eletti.

Articolo 7 bis: la Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è presieduta dal Presidente dell'Associazione e costituita dalle prime cariche nazionali dell'Associazione: Presidente, Vicepresidente, Direttore, Coordinatore, Tesoriere e Segretario. La Segreteria Nazionale si occupa della gestione ordinaria dell'Associazione e funge da organo consultivo del Presidente per tutte le questioni urgenti. Elaborata le bozze dei regolamenti attuativi relativi al funzionamento interno dell'Associazione; prepara le bozze di documenti e le questioni da sottoporre al Direttivo Nazionale. La Segreteria Nazionale è convocata dal Presidente ogni qual volta egli lo ritenga opportuno. La convocazione avviene con qualsiasi mezzo utile, almeno 5 giorni prima della data fissata. La Segreteria Nazionale è validamente costituito quando sia presente oltre la metà dei membri, incluso necessariamente il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento e su sua espressa delega, il Vicepresidente.

Articolo 8: il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio; a lui spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi. Il Presidente è eletto dal Congresso Nazionale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati ordinari consecutivi. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Direttivo Nazionale e l'attuazione dei programmi approvati dal Congresso Nazionale ed è garante dell'osservanza dello Statuto dell'Associazione.

All'atto dell'accettazione della sua nomina il Presidente indica un Vicepresidente, scelto tra i Soci Ordinari dell'Associazione membri del Direttivo stesso, e nomina il Segretario, scelto tra i Soci Ordinari dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono temporaneamente svolte dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente il Direttivo Nazionale può delegare temporaneamente un membro del Direttivo stesso ad agire per conto dell'Associazione.

Articolo 9: il Vicepresidente

Il Vicepresidente è designato dal Direttivo Nazionale, su indicazione del Presidente, tra i Soci Ordinari dell'Associazione membri del Direttivo stesso; dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati ordinari consecutivi. Al Vicepresidente il Presidente può delegare alcune delle proprie funzioni, egli svolge inoltre temporaneamente le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Oltre al primo Vicepresidente, con le stesse modalità, può essere successivamente designato Vicepresidente aggiunto un altro Socio Ordinario dell'Associazione membro del Direttivo Nazionale (o più di uno, fino ad un massimo di 4). Anch'egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati ordinari consecutivi. Egli riveste tutte le prerogative del Vicepresidente, ma in subordine rispetto al primo Vicepresidente. Al/ai Vicepresidente/i aggiunto/i il Presidente può delegare alcune delle proprie funzioni, in riferimento a determinati settori di attività o aree geografiche.

Articolo 10: il Tesoriere

Il Tesoriere è designato dal Direttivo Nazionale tra i Soci Ordinari dell'Associazione membri del Direttivo stesso; dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati ordinari consecutivi; per tutta la durata dell'incarico non può ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione. Il Tesoriere tiene la contabilità, provvede ed è responsabile della custodia e della gestione materiale dei fondi e dei beni dell'Associazione, di cui tiene aggiornati gli inventari. Ogni spesa dell'Associazione deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente ovvero dal Direttivo e tempestivamente comunicata al Tesoriere.

Articolo 11: il Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente tra i Soci Ordinari dell'Associazione; compila e firma i verbali delle sedute con il Presidente, espleta le pratiche di ufficio ed è responsabile dell'archivio dell'Associazione. La durata del suo incarico è discrezione del Presidente, ma comunque termina insieme all'incarico del Presidente stesso.

Articolo 11bis: il Direttore

Il Direttore è designato dal Direttivo Nazionale tra i Soci Ordinari dell'Associazione membri del Direttivo stesso; dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati ordinari consecutivi. Il Direttore coordina le iniziative e le azioni utili alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione ed è responsabile dell'attuazione concreta delle delibere e delle indicazioni del Presidente e del Direttivo Nazionale.

Articolo 11ter: il Coordinatore

Il Coordinatore è designato dal Direttivo Nazionale tra i Soci Ordinari dell'Associazione membri del Direttivo stesso; dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati ordinari consecutivi. Il Coordinatore coordina l'attività interna dell'Associazione, in base alle indicazioni e alle delibere del Presidente e del Direttivo, curando che gruppi e strutture periferiche agiscano in sintonia, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.

Articolo 12: il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è designato dal Congresso Nazionale e si compone di un numero di membri dispari, da un minimo di tre ad un massimo di nove, che possono anche essere scelti all'esterno dell'Associazione e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Proviviri ha il compito di vigilare sulla condotta di ogni Socio, ivi compresi i membri degli organi dell'Associazione stessa, sotto il profilo della deontologia professionale e del comportamento nei confronti dell'Associazione, di altro Socio, o di terzi nell'espletamento della sua attività di archeologo. Nell'ipotesi in cui tale condotta sia giudicata incompatibile con i principi e gli scopi dell'Associazione, il Collegio dei Proviviri, sentito il Direttivo Nazionale e nel rispetto delle più ampie garanzie difensive del Socio, ha facoltà di adottare verso di lui, con delibera a maggioranza, i provvedimenti disciplinari che ritiene opportuni, ivi compresa la risoluzione del rapporto associativo, ratificata dal Direttivo Nazionale. I Proviviri, ogniqualvolta lo ritengano opportuno, hanno facoltà di presenziare a tutti gli organi nazionali e regionali dell'Associazione.

Articolo 13: il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è designato dal Congresso Nazionale e si compone di un numero di membri dispari, da un minimo di tre ad un massimo di nove, che possono anche essere scelti all'esterno dell'Associazione e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio di Revisori dei Conti esercita il controllo contabile su tutta la gestione dei fondi dell'Associazione, sia a livello regionale che nazionale, e prepara la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 14: Sezioni Regionali

L'Associazione, ove possibile, si articola in strutture territoriali su base regionale: le Sezioni Regionali. Sono Organi Regionali dell'Associazione: l'Assemblea Regionale, il Direttivo Regionale, il Presidente Regionale, il Vicepresidente Regionale, il Tesoriere Regionale, il Segretario Regionale.

Tutti i Soci iscritti in una regione hanno diritto a partecipare attivamente alla vita regionale dell'Associazione e, esclusi i Soci Onorari e i Soci Studenti, hanno diritto di voto e sono eleggibili negli organi regionali dell'Associazione. Le Sezioni Regionali godono di autonomia amministrativa e finanziaria; il loro funzionamento è regolato dai singoli statuti regionali, stipulati sulla base del modello fornito dal Direttivo Nazionale e soggetti all'approvazione da parte del Direttivo Nazionale stesso.

Per istituire una Sezione Regionale dell'Associazione una regione, al momento della richiesta, deve contare almeno 50 Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale, che ne facciano esplicita richiesta. Possono essere istituite, previa autorizzazione da parte del Presidente e del Direttivo Nazionale, Sezioni Regionali includenti anche due o più regioni. In ogni caso in ogni regione, anche ove non è istituita una Sezione Regionale, i Soci hanno comunque diritto ad eleggere i propri delegati al Congresso Nazionale tramite Assemblee Regionali o Comitati Regionali o esprimendo il loro voto in un'altra regione. Ogni Socio può essere iscritto e votare in una sola regione a sua scelta. Il socio ha facoltà di cambiare in qualsiasi momento la propria scelta, tramite comunicazione al Direttivo Regionale di entrambe le regioni e versando all'Associazione il contributo per il trasferimento fissato dal Direttivo Nazionale.

La Sezione Regionale che attui una politica in palese contrasto con i principi e gli interessi nazionali dell'Associazione può essere commissariata dal Presidente e dal Direttivo Nazionale, che hanno facoltà di rimuovere il Presidente Regionale e/o il Direttivo Regionale e nominare un Commissario, cui spetta la gestione straordinaria della Sezione Regionale fino alla convocazione, entro un anno, dell'Assemblea Regionale per eleggere i nuovi organi regionali.

Articolo 15: l'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale rappresenta la totalità dei Soci Ordinari iscritti in ciascuna regione. L'Assemblea Regionale stabilisce e attua le linee di azione dell'Associazione a livello regionale, purché non in contrasto con le linee di azione ed i programmi stabiliti dal Congresso Nazionale, ed elegge il Presidente Regionale ed il Direttivo Regionale; elabora inoltre le proposte di programma da discutere al Congresso Nazionale ed elegge i delegati al Congresso stesso, nella misura del 10% dei soci aventi diritto al voto iscritti presso la Regione.

L'Assemblea Regionale si tiene nella data e nel luogo stabiliti dal Direttivo Regionale; va convocata dal Presidente Regionale e dal Direttivo Regionale oppure dai 2/3 dei membri del Direttivo Regionale almeno una volta ogni tre anni, almeno 30 giorni prima del Congresso Nazionale e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta. La convocazione è valida se è presente il 30% dei Soci regolarmente iscritti in quella regione e aventi diritto al voto. La convocazione va comunicata a tutti i Soci con diritto di voto iscritti presso quella Sezione Regionale, mediante lettera, annuncio nel sito internet o nel periodico di informazione dell'Associazione, o qualsiasi altro efficace mezzo di comunicazione.

Nell'Assemblea Regionale hanno diritto di voto tutti i Soci Ordinari iscritti presso quella Sezione Regionale ed in regola con il versamento della quota associativa; il voto può essere espresso dal Socio votante solo di persona.

In qualsiasi momento, con le stesse modalità di preavviso e comunicazione ai Soci della convocazione ordinaria, congiuntamente il Presidente Regionale ed il Direttivo Regionale all'unanimità dei suoi membri, oppure il Presidente Regionale con il sostegno della metà, più uno, dei Soci Ordinari, oppure i 2/3 del Direttivo Regionale con il sostegno della metà, più uno, dei Soci Ordinari, oppure il 60% dei Soci Ordinari iscritti in quella regione, possono convocare in via straordinaria l'Assemblea Regionale dell'Associazione. L'Assemblea Regionale convocata in via straordinaria ha le stesse prerogative e facoltà della convocazione ordinaria, compresa la facoltà di sfiduciare e rimuovere il Presidente Regionale e il Direttivo Regionale e provvedere a nuove elezioni.

Articolo 16: il Direttivo Regionale

Il Direttivo Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale. Il Direttivo Regionale cura l'applicazione sul territorio delle linee di azione e dei programmi regionali e nazionali dell'Associazione, agendo con autonomia di gestione, purché non in contrasto con gli scopi, le linee di azione ed i programmi stabiliti dal Congresso Nazionale e le direttive del Direttivo Nazionale, approva il rendiconto di gestione e il preventivo per l'anno successivo, le relazioni annuali del Presidente Regionale, delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Il Direttivo Regionale è convocato almeno quattro volte l'anno dal Presidente Regionale oppure su richiesta dei 2/3 dei suoi membri. La convocazione avviene per mezzo di lettera, fax o altri mezzi corrispondenti, almeno quindici giorni prima della data fissata; contestualmente alla convocazione il Presidente Regionale trasmette ai membri del Direttivo Regionale l'ordine del giorno.

Il Direttivo Regionale è validamente costituito quando è presente almeno 1/3 dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La riunione è presieduta dal Presidente Regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Regionale, dal Segretario Regionale o dal membro più anziano. Le decisioni sono prese con voto a maggioranza. In caso di parità, il voto del Presidente Regionale vale doppio.

Il verbale della riunione è redatto dal Segretario Regionale, ed in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, da un altro membro indicato dal Presidente Regionale o dal membro più giovane. Il Presidente Regionale e il Direttivo Regionale sono tenuti a tenere informato il Presidente ed il Direttivo Nazionale su tutte le iniziative e la gestione regionale dell'Associazione.

Articolo 17: il Presidente Regionale

Il Presidente Regionale rappresenta l'Associazione a livello regionale, a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio; a lui spetta la firma degli atti sociali che impegnano a livello regionale l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi. Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale tra i Soci Ordinari dell'Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati ordinari consecutivi.

Il Presidente Regionale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Direttivo Regionale, l'attuazione sul territorio dei programmi approvati dal Congresso Nazionale nonché delle proposte dall'Assemblea Regionale. Il Presidente Regionale forma l'ordine del giorno delle riunioni del Direttivo Regionale, anche in base alle proposte del Direttivo stesso, prima della data della convocazione; fa inoltre da anello di raccordo fra Assemblea e Direttivo Regionali da un lato e Direttivo Nazionale e Presidente Nazionale dall'altro. In caso di assenza o impedimento del Presidente Regionale le sue funzioni sono temporaneamente svolte dal Vicepresidente Regionale. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente Regionale che del Vicepresidente Regionale il Direttivo Regionale può delegare temporaneamente un membro del Direttivo stesso ad agire per conto dell'Associazione.

Articolo 17 bis: il Vicepresidente Regionale

Il Vicepresidente Regionale è designato dal Direttivo Regionale tra i Soci Ordinari dell'Associazione, membri del Direttivo stesso; dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati ordinari consecutivi. Il Vicepresidente Regionale coordina le attività interne dell'Associazione in base alle indicazioni del Presidente Regionale e del Direttivo Regionale, cura l'applicazione pratica delle loro indicazioni e delibere, e la concreta realizzazione degli obiettivi indicati. Al Vicepresidente Regionale il Presidente Regionale può delegare alcune delle proprie funzioni; egli svolge inoltre temporaneamente le funzioni del Presidente Regionale in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 18: il Tesoriere Regionale

Il Tesoriere è designato dal Direttivo Regionale tra i Soci Ordinari dell'Associazione membri del Direttivo stesso; dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati ordinari consecutivi; per tutta la durata dell'incarico non può ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione. Il Tesoriere Regionale tiene la contabilità regionale, provvede ed è responsabile della custodia e della gestione materiale dei fondi e dei beni, di cui tiene aggiornati gli inventari, della Sezione Regionale dell'Associazione. Ogni spesa regionale dell'Associazione deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente Regionale ovvero dal Direttivo Regionale e tempestivamente comunicata al Tesoriere Regionale. Il Tesoriere Regionale è tenuto, inoltre, ad aggiornare periodicamente il Tesoriere Nazionale sui conti regionali dell'Associazione.

Articolo 19: il Segretario Regionale

Il Segretario Regionale è nominato dal Presidente Regionale tra i Soci Ordinari dell'Associazione; compila e firma i verbali delle sedute con il Presidente Regionale, espleta le pratiche di ufficio ed è responsabile dell'archivio dell'Associazione. La durata del suo incarico è discrezione del Presidente Regionale, ma comunque termina insieme all'incarico del Presidente Regionale stesso.

Articolo 20: Compatibilità ed incompatibilità delle cariche

Fatte salve le incompatibilità indicate negli articoli precedenti del suddetto Statuto, tutte le cariche regionali sono incompatibili con le cariche nazionali e non è possibile ricoprire più di una carica all'interno dell'Associazione. I soci i quali si trovano ad essere eletti o nominati a cariche fra loro incompatibili hanno dieci giorni di tempo per scegliere quale carica conservare, presentando formale rinuncia o dimissioni dall'altra carica.

Articolo 21: Codice Deontologico

In qualità di promotore, garante e giudice dell'etica professionale, delle procedure e degli standard scientifici operativi degli archeologi operanti in Italia, in particolare degli archeologi associati, l'Associazione adotta un Codice Deontologico della professione di archeologo, al quale i soci sono tenuti ad attenersi.

L'elaborazione del Codice Deontologico è affidata dal Direttivo Nazionale a una Commissione costituita da membri del Direttivo stesso ed altri soggetti autorevoli, anche esterni all'associazione. Il Codice Deontologico è approvato dal Congresso Nazionale, su proposta del Direttivo Nazionale che ne cura l'applicazione e stabilisce le relative sanzioni.

Articolo 22: Premi e Onorificenze

L'Associazione Nazionale Archeologi attribuisce premi, riconoscimenti ed onorificenze ad archeologi che si siano particolarmente distinti per la loro deontologia e la professionalità del loro operato nella tutela, lo studio, la divulgazione, la gestione e la valorizzazione del patrimonio archeologico italiano e straniero. Premi, riconoscimenti ed onorificenze simili possono essere attribuiti altresì a persone, non necessariamente archeologi, che si siano rese particolarmente meritorie per il loro operato in linea con i principi e gli scopi dell'Associazione, di cui all'Articolo 1 e 2. I premi, i riconoscimenti e le onorificenze sono istituiti ed attribuiti, con voto a maggioranza, dal Presidente e dal Direttivo Nazionale dell'Associazione, da apposite Commissioni nominate dal Direttivo Nazionale dell'Associazione e dal Congresso Nazionale.

Articolo 23: Pubblicazioni

Tutte le iniziative, i patrocini e le pubblicazioni dell'Associazione (ivi compresi libri, articoli, comunicati stampa, volantini, dossier, etc.), contrassegnate dal logo dell'Associazione stessa, devono essere preventivamente approvate, nella forma e nel contenuto, se a diffusione regionale dal Presidente Regionale e/o dal Direttivo Regionale, previa comunicazione al Presidente e al Direttivo Nazionale, se a diffusione nazionale direttamente dal Presidente e/o dal Direttivo Nazionale.

Il periodico di informazione dell'Associazione è apartitico e politicamente e culturalmente libero; pubblica ogni genere di notizie di carattere scientifico, culturale, tecnico, normativo etc. che risultino di interesse per gli archeologi, ed in particolare per gli archeologi associati; vi sono inoltre pubblicati avvisi e atti ufficiali dell'Associazione. Tutti i soci dell'Associazione, nonché autorevoli soggetti esterni, possono contribuire alla rivista con articoli, recensioni, lettere e ogni genere di scritti, la cui pubblicazione è a discrezione dal Consiglio di Redazione. Lingua ufficiale è l'italiano, sono accettabili anche contributi in inglese, purché accompagnati da sunto in italiano. La rivista, o periodico, è diretta da un Direttore Responsabile, nominato dal Presidente e dal Direttivo Nazionale, valutate tutte le candidature, tra i Soci dell'Associazione con competenza e professionalità comprovate e adeguate all'incarico da svolgere. Il Direttore Responsabile è affiancato da un Consiglio di Redazione, i cui membri, di numero variabile, sono nominati dal Presidente e dal Direttivo Nazionale dell'Associazione, su indicazione del Direttore Responsabile, fra i Soci in possesso di competenza e professionalità comprovate e adeguate all'incarico. Al Consiglio di Redazione spetta la cura, la redazione e la pubblicazione della rivista, che può avvalersi anche della collaborazione di soggetti esterni all'Associazione. Pur restando la sua gestione sotto il controllo degli organi dell'Associazione, la rivista ha autonomia di gestione finanziaria e per il suo sostentamento economico si può avvalere di sponsorizzazioni e pubblicità.

Il Direttore Responsabile dirige e coordina l'attività del Consiglio di Redazione e stabilisce, congiuntamente al Consiglio stesso, le linee editoriali, sempre in linea con gli scopi, i principi ed i programmi dell'Associazione. Il Direttore Responsabile può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, a meno che non ne faccia già parte come membro, alle riunioni del Direttivo Nazionale dal Presidente o da 1/3 dei membri del Direttivo stesso. Il Direttivo Nazionale in qualsiasi momento, con voto a maggioranza dei 2/3, ha facoltà di rimuovere dall'incarico il Direttore Responsabile o altro membro del Consiglio di Redazione per prolungata inattività, comportamento in grave contrasto con obiettivi e finalità dell'Associazione o grave inadempienza, e procedere alle nuove nomine.

Articolo 24: Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati, donazioni di persone, nonché da qualsiasi altro provento ordinario e straordinario. Il 50% delle quote associative annuali versate dai Soci direttamente alle sedi regionali è destinato al fondo nazionale dell'Associazione, il restante 50% al fondo della Sezione Regionale di appartenenza. Al fondo nazionale dell'Associazione va versato altresì il 30% di qualsiasi altro provento ordinario e straordinario, donazione e contributo acquisito da una Sezione Regionale.

Articolo 25: Modifica dello statuto

La procedura di modifica del presente statuto può essere avviata su proposta della maggioranza del Congresso Nazionale, in convocazione ordinaria o straordinaria, o dei 2/3 del Direttivo Nazionale, o su richiesta di almeno cinque Assemblee Regionali, oppure di 1/3 dei Soci Ordinari votanti dell'Associazione regolarmente iscritti. Le modifiche vanno predisposte dal Direttivo Nazionale o da Commissioni appositamente create, tenendo conto di indicazioni, mozioni e proposte del Congresso Nazionale e delle Assemblee Regionali. Le modifiche entreranno in vigore solo ed esclusivamente dopo approvazione da parte del Congresso Nazionale, in convocazione ordinaria o straordinaria, con voto a maggioranza.

Articolo 26: Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Per sciogliere l'Associazione è necessaria una deliberazione del Congresso Nazionale con voto a maggioranza dei 3/4. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione va devoluto ad Associazioni con scopo statutario affine o altre associazioni o organizzazioni attive, in Italia o all'estero, nella tutela del patrimonio culturale o ad associazioni di volontariato sociale.

Articolo 27: Norme transitorie

Fino allo svolgimento delle prime Assemblee Regionali e all'elezione dei Presidenti Regionali, del Direttivo Regionale e delle altre cariche regionali, le loro veci sono svolte ad interim dai Coordinatori Regionali nominati dal Presidente e dal Direttivo Nazionale, dai Comitati Regionali, a cui hanno diritto di partecipare tutti i Soci di ciascuna regione, e gli altri incarichi nazionali e regionali da Soci provvisoriamente nominati dal Presidente e dal Direttivo Nazionale.

Articolo 28: Logo

il logo ufficiale dell'Associazione Nazionale Archeologi è il seguente (con o senza la dicitura "Associazione Nazionale Archeologi"):



Articolo 29: Rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e firmato,

*Statuto approvato dal Congresso Nazionale il 3 marzo 2007,
ratificato dal Direttivo Nazionale il 31 marzo 2007.*